

iniziativa privata, ed i termini predetti decorreranno dalla data di acquisizione dell'istanza e degli atti relativi al protocollo generale del Comune.

Art.117 - PROGETTO DI MASSIMA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.

E' facoltà del Comune e dei privati sottoporre un progetto di massima del P.A. all'esame della C.E., onde ottenere un preventivo parere, con eventuali indicazioni, sia in ordine alle diverse problematiche sollevate, che in relazione all'interpretazione di leggi e norme connesse al caso di specie ed alla soluzione progettuale prospettata.

Art.118 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.

Per gli atti relativi a P.A., d'iniziativa pubblica o privata, valgono le medesime disposizioni in materia di pubblicità degli atti di cui ai precedenti articoli.

Dovranno inoltre essere osservate, in relazione al tipo di P.A., tutte le altre disposizioni di legge vigenti, ed in particolare quelle di cui al II e V comma dell'art.21 della L.R.n.56/'80 e dell'art.6 della L.n. 167/'62.

Art.119 - PREVISIONI URBANISTICHE ESECUTIVE E SOSTITUTIVE DELLA STRUMENTAZIONE ESECUTIVA ALLEGATA AL P.R.G.

A norma dell'art.15, punto 2), lett.e), della L.R.n.56/'80, piani attuativi,

tutti o in parte, possono essere sostituiti da cartografia e normativa, allegate al P.R.G., in scala 1:2000 1:1000, contenenti prescrizioni di dettaglio del P.R.G. osservare nel rilascio delle concessioni.

In tale caso non si darà luogo alla formazione corrispondente P.A.

Art.120 - DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMMERCIO.

Ai sensi e con la procedura della Legge 11.6.1971 n.426, Comune potrà formare il "piano di sviluppo ed adeguamento rete di vendita", che detti norme e direttive per lo sviluppo l'adeguamento della medesima, determinando, per i vari set merceologici, la superficie minima dei locali commerciali alla vendita.

iniziativa privata, ed i termini predetti decorreranno dalla data di acquisizione dell'istanza e degli atti relativi al protocollo generale del Comune.

Art.117 - PROGETTO DI MASSIMA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.

E' facoltà del Comune e dei privati sottoporre un progetto di massima del P.A. all'esame della C.E., onde ottenere un preventivo parere, con eventuali indicazioni, sia in ordine alle diverse problematiche sollevate, che in relazione all'interpretazione di leggi e norme connesse al caso di specie ed alla soluzione progettuale prospettata.

Art.118 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.

Per gli atti relativi a P.A., d'iniziativa pubblica o privata, valgono le medesime disposizioni in materia di pubblicità degli atti di cui ai precedenti articoli.

Dovranno inoltre essere osservate, in relazione al tipo di P.A., tutte le altre disposizioni di legge vigenti, ed in particolare quelle di cui al II e V comma dell'art.21 della L.R.n.56/'80 e dell'art.6 della L.n. 167/'62.

Art.119 - PREVISIONI URBANISTICHE ESECUTIVE E SOSTITUTIVE DELLA STRUMENTAZIONE ESECUTIVA ALLEGATA AL P.R.G.

A norma dell'art.15, punto 2), lett.e), della L.R.n.56/'80, i piani attuativi,

tutti o in parte, possono essere sostituiti da apposita cartografia e normativa, allegate al P.R.G., in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni.

In tale caso non si darà luogo alla formazione del corrispondente P.A.

Art.120 - DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMMERCIO.

Ai sensi e con la procedura della Legge 11.6.1971 n.426, il Comune potrà formare il "piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita", che detti norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, determinando, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali commerciali adibiti alla vendita.

CAPO VI - DISCIPLINA PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE DELLE CAVI.

Art.121 - MODALITA' PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE.

L'attività di trasformazione urbanistica consistente nella esecuzione di opere per l'apertura e la coltivazione delle cave è subordinata a concessione convenzionata con atto d'obbligo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle Norme di Attuazione del PRG, ferma restando la necessità di eventuali altre autorizzazioni al riguardo.

Art.122 - DOMANDA DI CONCESSIONE.

La domanda per l'apertura e la coltivazione della cava deve esplicitamente contenere:

a) l'impegno di osservare le norme dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti specifiche dell'attività estrattiva;

b) titolo che conferisce il diritto alla coltivazione (proprietario, locatario, concessionario, ecc.);

c) eventuale copia della domanda di esercizio presentata al Comune e al Distretto Minerario ai sensi della legislazione vigente;

d) il nominativo del direttore di cava.

Art.123 - DOCUMENTI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

A corredo della domanda per ottenere la concessione deve essere allegata la seguente documentazione:

A) il piano, da redigersi da un professionista abilitato, esposto nel ramo, relativo alle aree interessate alla coltivazione, comprese le eventuali zone di rispetto, che deve essere composto dai seguenti elaborati:

1) planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente, in scala 1:2000 o 1:5000, con l'indicazione anche della destinazione delle zone limitrofe all'area di intervento e agli eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, militari, ecc.;

2) estratto autentico di mappa, in scala 1:2000, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte alla individuazione della località;

3) planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:2000, con l'indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe, e dell'altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava ed il restante territorio;

4) inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e da specifica cartografia, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente un congruo numero di sezioni geologiche;

- 5) piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica, in scala 1:5000 o 1:2000, estesa all'area d'intervento, con il tipo e le modalità di coltivazione della cava, le opere urbanistiche necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti e le indicazioni di massima delle opere edilizie necessarie;
  - 6) progetto di sistemazione paesaggistica, esteso a tutta l'area di influenza della cava, costituito da una relazione e planimetrie, il ripristino del manto vegetale e delle alberature delle quote finali, delle scarpate definitive, a seconda del tipo di coltivazione;
  - 7) uno studio a carattere territoriale, con annessa valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'intervento previsto.
- B) Lo schema di atto d'obbligo, da stipularsi con il richiedente, che preveda:
- a) l'assunzione a carico dello stesso degli oneri relativi alle opere urbanistico-edilizie necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti, oppure l'esecuzione a sue cure e spese di tali opere;
  - b) l'impegno di eseguire, a proprie cure e spese, le opere necessarie per la sistemazione degli scarichi, delle zone di cava abbandonate e di ogni altra area utilizzata, in modo da ripristinare il manto vegetale con opportune alberature, rimboschimenti, rinzollamenti e quante altre opere si rendano necessarie a garantire l'equilibrio idrogeologico e l'aspetto paesistico, così come risulta dal progetto di sistemazione paesaggistico;
  - c) il termine entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle varie opere di cui alla precedente lettera a) e b);
  - d) congrue ed idonee garanzie per l'adempimento di cui ai punti precedenti.

#### Art.124 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

La concessione non potrà avere una durata maggiore di tre anni e potrà essere rinnovata solo se si è accertato che i lavori di escavazione possono essere ulteriormente proseguiti senza pregiudizio all'ambiente.

Il Sindaco rilascia la concessione previa definizione e registrazione a norma di legge dell'atto d'obbligo.

#### Art.125 - CAVE ESISTENTI - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

Per le cave e torbiere esistenti, in zone ammesse dallo strumento urbanistico, il titolare al fine di proseguire l'attività deve provvedere, entro un anno, a regolarizzare la sua

posizione mediante richiesta di concessione con atto d'obbligo adeguandosi alle norme del presente Capo VI.  
Nel caso di interruzione della coltivazione della cava per un periodo di tempo superiore a due anni, la concessione si intende decaduta.